



Climatizzazione 2022 I dati a valore della produzione

| | |
|-------------------------|--------|
| Apparecchi ibridi | + 190% |
| Pompe di calore (ACS) | + 87% |
| Unità terminali | + 39% |
| Monoblocco | + 23% |
| Roof top | + 20% |
| Ventilazione mecc. res. | + 20% |
| Monosplit | + 17% |
| Sistemi VRF | + 16% |
| Multisplit | + 13% |

Fonte Assoclima/Assotermica

L'appunto

“Nel prossimo decennio ci saranno poco più di sei milioni di persone che si affacceranno alla pensione, rendendo sempre più importante il fenomeno del ricambio generazionale. Questo a fronte di una popolazione residente, fra i 20 e i 29 anni di età, pari a 6 milioni di unità e quindi insufficiente a garantire una piena sostituzione.”

Sole 24 Ore – 12 aprile 2023



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Digitalizzare o morire?

Minacce e opportunità per la filiera delle costruzioni

Una significativa crescita di produttività/valore aggiunto nel settore costruzioni ha caratterizzato l'ultimo triennio, ma sono ancora lontane le performance che fanno registrare altri settori. Attualmente si considerano valori pari a 26 euro/ora per il settore costruzioni, ben distanti dai 70 euro/ora della finanza e non troppo superiori al comparto meno brillante, quello del turismo, con 20 euro/ora. La media dell'economia italiana si attesta su un valore pari ai 36,5 euro/ora. I margini potenziali di miglioramento si possono misurare partendo da questo dato

eclatante: rispetto sovrapposti percorsi di digitalizzazione può contribuire ad arginare. Se ne è parlato approfonditamente in occasione del convegno “Digitalize or die? Tracciabilità, interoperabilità e sostenibilità per la modernizzazione delle costruzioni”, promosso da [CRESME](#) e [GSI](#), che si è tenuto a Milano il 13 aprile. Organizzato con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, l'incontro ha proposto testimonianze e contributi di alcuni tra i più importanti attori dell'intera filiera delle costruzioni, fra cui ANGAISA (rappresentata dal Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Innotech Corrado Novelli), ANCE, Assimpredil, Università di Brescia, Bticino, edilportale.com, Formedil, Harpacas e Metel. Per quanto riguarda la produttività del settore costruzioni, si registrano in realtà segnali importanti di recupero. Rispetto agli anni precedenti, il 2022 è stato caratterizzato da una crescita di oltre il 9% rispetto alla



media del triennio 2017-2019. Un balzo che si lega al boom dell'edilizia incentivata, che nell'ultimo triennio ha assorbito circa il 30% del totale degli investimenti, con una crescita parallela dell'impiantistica, che dieci anni fa valeva il 27% della produzione settoriale, mentre attualmente “pesa” per il 35% (record europeo). ANGAISA è da sempre consapevole del valore aggiunto rappresentato dal circolo virtuoso della digitalizzazione, in grado di favorire l'acquisizione di vantaggi competitivi, con maggiore produttività e significativi incrementi di fatturato. Possiamo citare, a titolo esemplificativo, il recente studio realizzato da Nomisma sulla base dei dati Istat. In base a questa analisi, il fatturato medio per addetto varia sensibilmente in funzione del livello della performance aziendale legata all'adozione di strumenti evoluti: 149.146 euro per le imprese che non hanno dispositivi informatici connessi a internet, ovvero imprese connesse ma prive di sito web e di attività di vendita online; 223.498 euro per le imprese che sono connesse a internet e hanno un sito web ma non effettuano vendite online; 368.340 euro per le imprese connesse, con o senza sito web, che effettuano vendite online. Ricordiamo che, nel novembre scorso è stata attivata la piattaforma B2B ANGAISA, un sistema di scambio elettronico dei documenti che inaugura la completa digitalizzazione del ciclo dell'ordine, connettendo distributori e industrie produttrici attraverso un “nodo” capace di tradurre le informazioni presenti in ogni gestionale. Un servizio messo a punto

segue a pag.2

segue a pag.2

continua da pag. 1

per ridurre virtualmente a zero errori e tempi morti nella gestione del magazzino, coronando anni di investimenti e programmazione di ANGAISA. Quello della digitalizzazione resta naturalmente un quadro complesso. In

occasione dei lavori congressuali, Antonio Mura, direttore tecnico del CRESME, ha puntualizzato: “Lo spaccato del settore che emerge dalla ricerca è quello di una filiera frammentata, con livelli di digitalizzazione e gestione dei processi eterogenei e che fatica a

trasferire in maniera efficiente le informazioni, sia orizzontalmente, tra una fase produttiva e l'altra, sia verticalmente, tra imprese, professionisti e addetti”.

*Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi*

Diritto & Impresa

Energia. Rateizzazione bollette energetiche: definite le modalità di accesso.

Nella [Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023](#) è stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 marzo 2023, recante “*Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale*”, che è attuazione di una norma del cd. decreto “Aiuti-quater”: l'art. 3, D.L. n. 176/2022 (convertito dalla Legge n. 6/2023). L'art. 3 del decreto “Aiuti-quater” ha previsto, al fine di contrastare gli effetti dell'incremento dei costi dell'energia, la facoltà per le imprese con utenze collocate in Italia, ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, della differenza tra:

- gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023
- e l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.

Il decreto interministeriale in esame stabilisce che i fornitori siano tenuti a rateizzare l'importo eccedente della bolletta, qualora richiesto dalle imprese, e a riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la descritta rateizzazione in relazione all'importo eccedente, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione stessa può essere richiesta.

Per ottenere la rateizzazione delle bollette, le imprese devono presentare al fornitore un'istanza via PEC, o con altre modalità tracciabili, individuate dal fornitore stesso, entro 15 giorni dall'emissione della bolletta o, per le bollette scadute al momento dell'emanazione del decreto, entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto in esame nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di cambio del fornitore tra il 2021 e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, il fornitore attuale è tenuto a verificare l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti soggetti ai quali è subentrato; comunque, l'impresa è tenuta ad allegare all'istanza la copia delle bollette del periodo di riferimento.

L'istanza deve essere corredata da:

- una dichiarazione di disponibilità di un'im-

presa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE;

- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall'accoglimento dell'istanza.

Per favorire la rateizzazione sono state introdotte due garanzie prestate da SACE spa:

- una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia;
- una sui finanziamenti bancari per i fornitori di energia elettrica e gas.

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, propone all'impresa richiedente, all'indirizzo indicato nell'istanza, un piano di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali -BTP- di pari durata);
- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta. Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, l'impresa richiedente è tenuta ad esprimere l'adesione, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato, accompagnato dalla garanzia SACE e dall'attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l'impresa aderente al piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto nei successivi 10 giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia assicurativa. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas: pertanto, l'istanza di rateizzazione deve contenere

anche un'apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire dei suddetti crediti d'imposta per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione.

Fisco. Bonus acqua potabile. Percentuale del credito d'imposta 2022.

Come noto, la legge di bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. La legge di bilancio 2022 ha prorogato la suddetta agevolazione anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. Al fine di beneficiare del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 1° al 28 febbraio 2023, l'ammontare delle spese sostenute nel 2022, con l'apposita comunicazione da inviare esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell'Area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o i canali telematici della stessa. Per rispettare il limite di spesa pari per il 2022 a 5 milioni di euro, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente. L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è risultato pari a 27.932.195 euro a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,9005% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d.

“bonus acqua potabile”). Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il bonus è utilizzato dai beneficiari in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. Si ricorda che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2022 ha istituito il codice tributo “6975”, per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito. Per maggiori informazioni vedi [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023](#).

Fisco. IVA ridotta. Sussidi tecnici ed informatici per portatori di handicap. Chiarimento.

Con riferimento all'IVA al 4% per i sussidi tecnici ed informatici diretti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto portatori di handicap (art.1, decreto Mef 14 marzo 1998), l'Agenzia delle Entrate ha fornito il seguente chiarimento. Nella fattispecie in esame, una società, che esercita l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso in Italia di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili, ha tra i clienti anche portatori di handicap che acquistano i prodotti informatici con Iva al 4%. L'istante ha sospeso la vendita di un cellulare ad aliquota ridotta nei confronti di un cliente che aveva usufruito dell'agevolazione, a breve distanza di tempo, per l'acquisto dello stesso prodotto. Il quesito riguarda l'eventuale obbligo da parte dell'esercente di verificare se il cliente abbia acquistato di recente un prodotto simile con Iva al 4% e, in tal caso, se deve chiedere di giustificare il secondo acquisto. Il citato decreto

del Mef indica che i beneficiari devono produrre al momento dell'acquisto la copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. I certificati dai quali non risulti il nesso tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente devono essere integrati con la certificazione, esibita contestualmente all'acquisto, rilasciata dal medico curante e contenente la relativa attestazione.

Quest'ultima possibilità, precisa l'Agenzia, è riconosciuta solo per gli acquisti effettuati dopo il 4 maggio 2021 in seguito all'evoluzione normativa del decreto Mef menzionato. L'Agenzia delle entrate ritiene che, non essendoci limitazioni, da parte della disciplina, sul numero dei sussidi acquistabili a Iva ridotta, il venditore dovrà acquisire dal cliente la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione. Tuttavia, è necessario che dall'attestazione risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico acquistato, condizione indispensabile anche per quegli ausili che per caratteristiche possono essere impiegati anche per diverso uso non rappresentando sussidi “per vocazione” utilizzabili esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti. Vedi [Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 282 del 4 aprile 2023](#).

Previdenza. INPS. Incremento delle pensioni minime 2023 – 2024 previsto dalla Legge di Bilancio. Istruzioni operative. Circolare INPS n. 35/2023.

Si rende noto che l'INPS nella [circolare n. 35 del 3 aprile](#) scorso – condivisa con il Ministero del Lavoro - ha fornito le istruzioni operative relative all'incremento delle pensioni minime disposto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 310).

La citata disposizione normativa ha infatti previsto in via transitoria (1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024) una maggiorazione delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, legata all'età della persona pensionata. In particolare:

- per il 2023: + 1,5 punti percentuali e + 6,4 punti percentuali rispettivamente per chi ha meno di 75 anni e per chi ha una età pari o superiore a 75 anni;
- per il 2024: + 2,7 punti percentuali.

Base di calcolo e ambito di applicazione

Per verificare la spettanza dell'incremento - precisa l'INPS - occorre fare riferimento all'importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti, escludendo dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili (es: quattordicesima mensilità), le prestazioni di carattere assistenziale e quelle di accompagnamento alla pensione.

Se il trattamento pensionistico risulta pari o superiore al trattamento minimo INPS, allora potranno essere applicati gli aumenti percentuali previsti dalla normativa in esame.

L'incremento spetterà per ciascuna mensilità a decorrere da gennaio 2023 e fino a dicembre 2024, inclusa la tredicesima mensilità.

Tenendo presente che il trattamento minimo INPS per il 2023 è pari a 563,74 euro, il calcolo dell'incremento massimo mensile è il seguente:

- 2023 - Under 75 anni: $563,74 + 1,5\% = 572,20$

- 2023 - Over 75 anni: $563,74 + 6,4\% = 599,82$

Viene precisato nella circolare che l'adeguamento sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024 e che gli importi dell'incremento per l'anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno. Per maggiori dettagli, si invita a prendere visione della circolare in commento.

ANGAISA risponde - Fisco

In considerazione dell'interesse che può rivestire per la generalità dei Soci, riportiamo di seguito il parere di Massimiliano Martino, dottore commercialista e revisore contabile che collabora con la nostra Associazione da alcuni anni, in merito alla responsabilità del soggetto cessionario che intensa acquistare crediti da azienda che abbia eseguito gli interventi e concessi lo sconto in fattura, imputando il corrispettivo per l'acquisto dei crediti in compensazione con partite commerciali pregresse.

Quesito

Viene proposto un quesito articolato, del seguente tenore:

società Alfa srl deve comprare dei crediti

presenti in cassetto fiscale di un proprio cliente che chiamerò Rossi Mario; questi crediti sono sorti per lo sconto in fattura fatto da Rossi Mario per “interventi di sostituzione caldaia” con detrazione 50% in edilizia libera; Rossi Mario ci ha riferito che ogni pratica di sconto in fattura è confermata dai seguenti documenti:

- Fattura
- bonifico per detrazione
- comunicazione Enea
- certificazione impianto
- ricevuta agenzia entrate del passaggio in cassetto fiscale.

Non sono state fatte foto pre e post-intervento, non è stato fatto firmare al cliente che ha fatto

il lavoro, alcuna autocertificazione in cui lo stesso dichiarasse che i lavori sono stati fatti in un immobile di proprietà, oppure in affitto ecc; che l'immobile non ha abusi; che i lavori sono stati eseguiti in edilizia libera (documento richiesto normalmente da tutte le piattaforme che seguono le pratiche di cessione credito). Il Cliente Rossi Mario si è giustificato dicendo che nessuno gli ha mai chiesto questo tipo di autocertificazione e che lui ha già ceduto milioni di crediti in cassetto fiscale a banche e nessuna gli ha mai chiesto nessun tipo di dichiarazione o autocertificazione.

L'importo che si va ad acquistare è di importo segue a pag.4

continua da pag.3

elevato, si riferisce ad un numero significativo di pratiche e verrà utilizzato per compensare il debito nei confronti della società Alfa Srl.

Si chiede:

1. possiamo procedere all'acquisto dei crediti anche in assenza di questa autocertificazione?
2. vista la situazione di mercato, a quale tasso è ragionevole pensare ad un acquisto dei crediti?
3. se invece questa autocertificazione è necessaria, possiamo tutelarci in qualche modo? esempio se chiedessimo a Rossi Mario di rilasciare un'autocertificazione complessiva per tutti i lavori che ha fatto assumendosene la responsabilità, può valere qualcosa? Per Lei cosa dovrebbe dichiararci?

Attendiamo un consiglio su come per Lei converrebbe operare, tenendo conto che da un lato siamo in una situazione di possibili rettifiche in quanto la documentazione che attesta i lavori non è completa, ma da un altro lato, vi è l'esigenza in qualche modo di portare a casa questi soldi, anche se in 10 anni.

Risposta

Il quesito posto è di grande attualità e riguarda la posizione di molti soggetti distributori che hanno venduto beni ai soggetti installatori, i quali, a loro volta, hanno eseguito gli interventi concedendo lo sconto in fattura, basandosi sul presupposto di poter cedere con facilità i crediti al sistema bancario; il repentino mutamento di scenario, con la chiusura del mercato di acquisto dei crediti da parte delle banche, tuttora irrisolto, ha innescato problemi a cascata, consistenti nella difficoltà degli installatori, che non hanno potuto cedere il credito, di pagare le forniture e la conseguente sofferenza dei creditori, con la valutazione, da parte dei medesimi soggetti, dell'opportunità di procedere all'acquisto diretto del credito, al fine di ridurre l'esposizione creditoria, seppur con incasso differito in arco temporale decennale. Il profilo di criticità più rilevante, collegato all'acquisto dei crediti da parte della società Alfa Srl, è quello della potenziale responsabilità solidale in qualità di soggetto cessionario. Ai sensi dell'art. 121 co.5 del DL 34/2020, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili. Allo scopo di fare ulteriore chiarezza, è recentemente intervenuto il DL n. 11 del 16.2.2023 (cd. "Decreto Cessioni"), tramite l'introduzione di disposizioni che escludono la responsabilità solidale per i cessionari, nel caso dimostrino di

essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell'art. 121 del DL 34/2020. Il concorso nella violazione sarà, pertanto, escluso a priori ogni qualvolta il cessionario possa dimostrare di essere in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta:

- a) titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
- b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
- c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- d) fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
- e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- f) delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
- g) ove dovuta, documentazione prevista dall'art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 "Requisiti" (si tratta degli attestati di prestazione energetica, nel caso di interventi di efficienza energetica);
- h) visto di conformità rilasciato sull'opzione che ha "generato" il credito d'imposta;
- i) attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di anticiclaggio, che intervengono nella cessione del credito d'imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007 (quest'ultima, di esclusiva competenza delle banche, qualora intervengano quali cedenti).

L'intervento normativo appare dirimere ogni possibile dubbio: il soggetto cessionario che sia in possesso dei documenti elencati dalla norma non potrà mai essere chiamato a rispondere in solido con il soggetto beneficiario della detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, opportunamente specificato che il mancato possesso della predetta documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. In ogni caso, l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore. Tanto premesso, la fattispecie rappresentata nel quesito evidenzia la mancanza di almeno uno dei nove documenti essenziali, indispensabili

per escludere la responsabilità solidale della società Alfa Srl: la dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera. Questa circostanza, di per sé, costituisce indubbiamente profilo di rischio nell'acquisto del credito. Tuttavia, qualora dall'esame della restante documentazione risultasse pacifico che l'intervento eseguito sia configurabile "in edilizia libera", la mera mancanza dell'autocertificazione non costituirebbe causa di responsabilità, potendo la società Alfa fornire ugualmente la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza, qualora dimostri di aver eseguito verifiche ed approfondimenti. La circostanza che, per gli interventi in edilizia libera, non siano obbligatoriamente richieste l'attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, deve indurre ad ulteriore cautela nell'acquisire crediti che non siano accompagnati dalla documentazione comprovante lo stato legittimo dell'immobile, il titolo possesso o detenzione e le ulteriori informazioni / documenti utili a verificare la spettanza e corretta determinazione dell'agevolazione; per massima tutela dell'acquirente, si potrebbe valutare il rilascio di attestazioni e visto di conformità, su base volontaria. Viceversa, la mancanza delle fotografie, pre e post-intervento, non appaiono circostanze tali da configurare la responsabilità solidale della società Alfa srl. Per le considerazioni innanzi esposte, l'acquisto dei crediti in assenza di qualsivoglia dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal soggetto beneficiario del bonus fiscale, appare sconsigliabile; si potrebbe valutare di porre parziale rimedio, facendo sottoscrivere al soggetto beneficiario (non all'installatore Mario Rossi), ora per allora, una dichiarazione sostitutiva completa di ogni indicazione utile al soggetto acquirente, ovvero di porre totale rimedio, richiedendo, in data anteriore all'acquisto del credito, il rilascio dell'attestazione di congruità e del visto di conformità. In merito al tasso applicabile, questo è liberamente determinabile dalle parti; come indicazione di buon senso, suggerirei di non discostarsi troppo dai tassi applicati dal sistema bancario per l'acquisto di crediti di natura e scadenza similare. Ad avviso dello scrivente, tuttavia, vi è un ulteriore elemento su cui porre la dovuta attenzione: formulare adeguatamente il contratto di cessione del credito, al fine di ridurre il rischio della revocabilità del pagamento, qualora per l'azienda Rossi Mario venga a configurarsi uno stato di crisi aziendale. Senza entrare nel merito di questioni particolarmente complesse, appare quantomeno opportuno valutare, assieme ad un legale di fiducia, quali cautele contrattuali inserire nell'accordo di cessione del credito, per poter esperire una adeguata difesa rispetto ad una eventuale azione revocatoria.